Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 30 dicembre 1924** **Numero 303**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZE PER GLI ABBONATI.

Ad evitare ritardi ed interruzioni nella spedizione della « Gazzetta Ufficiale » si prega di rinnovare subito gli abbonamenti che scadono col 31 dicembre 1924, e si avverte che trascorsi 15 giorni dalla scadenza dell'abbonamento, non tempestivamente rinnovato, verrà sospesa la spedizione.

Le richieste debbono essere inviate all'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle finanze (versando l'importo negli uffici postali a favore del conto corrente n. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato) o ai librai concessionari per la vendita delle pubblicazioni di Stato.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — SESSIONE 1924.

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per sabato 3 gennaio 1925, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.

Discussione delle seguenti domande:

2. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio **contro il deputato Farinacci, per il reato** di cui all'art. 393 **del Codice penale** e 27 **del Regio** editto sulla stampa (58).

3. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio **contro il deputato Bianchi Vincenzo,** per duello (108).

4. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio **contro il deputato Crisafulli-Mondio,** per duello (117).

5. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio **contro il deputato Rossi-Passavanti,** per duello (121).

6. Domanda di **autorizzazione** a procedere in giudizio **contro il deputato Rosboch,** per diffamazione continuata a **mezzo della stampa** (94).

7. Domanda di **autorizzazione** a procedere in giudizio **contro il deputato Bencivenga,** per il reato di cui all'art. 241 **del Codice penale** (107).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre **1923, n. 3149,** con il quale vengono **estesi** agli Istituti religiosi **all'estero** le facilitazioni **concesse** dalla legge dell'emi**grazione agli allievi missionari (33).**

9. Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (Prima cinta) (74).

10. Trattamento di pensione agli ufficiali dell'Esercito, della Regia marina e **della Regia guardia** di finanza pensionati **richiamati alle armi per la guerra** e **degli ufficiali** in servizio attivo permanente **congedati dopo il 24 maggio 1915, che prestarono servizio nel periodo della guerra** Italo-Austriaca (145).

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, **n. 490,** col quale è approvata la Convenzione stipulata a **Parigi** il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 (40).

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienza e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici (135).

13. Conversione in legge del R. decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi istituti nautici, con alcune varianti (17).

14. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1350, che modifica il periodo di svolgimento della lotteria nazionale pro Ospizio marino e ospedale dei bambini «Enrico Albanese» e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (75).

15. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1143, col quale sono stati istituiti presso il Ministero dell'economia nazionale due nuovi posti di Sottosegretario di Stato (61).

16. Approvazione del protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia, ed al raddoppio della via ferrata tra Mentone e Ventimiglia, protocollo firmato a Roma il 23 dicembre 1923, (142).

17. Conversione in legge del R. decreto-legge 8 agosto 1924, n. 1375, che modifica il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato (152).

18. Consorzio fra comuni del Monferrato e dell'Astigiano per l'acquedotto (161).

19. Tombola nazionale in pro dell'ospedale civile « Vito Fazzi » in Lecce (163).

20. Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade militari da conservarsi per gli usi civili (194).

21. Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150, col quale si dà esecuzione a tre convenzioni fra l'Italia ed altri Stati firmate a Roma il 6 aprile 1922 e relative alle assicurazioni private (34).

22. Modificazioni all'art. 8 della legge 2 luglio 1912, numero 711, riguardante il contributo a carico dei Comuni per l'impianto degli uffici telegrafici (130).

23. Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1°) in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo Protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920; ed approvazione di due emendamenti alla Convenzione stessa; 2°) in data 20 agosto 1923, n. 2207, « Norme per la navigazione aerea »; 3°) in data 18 ottobre 1923, n. 3176, « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili » (141).

24. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale (148).

25. Inchiesta sulla granicoltura e sull'approvvigionamento granario in Italia (122).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2100**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. **2089**.

Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 573;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080;

Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;
Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503;
Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 665;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 143;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;
Vista la legge 24 agosto 1922, n. 1215;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1475;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2363;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme tecniche ed igieniche contenute nella parte 1ª, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato da successive disposizioni, ed a quelle in vigore nelle zone colpite da terremoti posteriori a quello del 28 dicembre 1908 sono sostituite le seguenti.

Art. 2.

Zone di applicazione.

Nei Comuni o frazioni di Comune che per effetto di leggi e decreti siano dichiarati zone sismiche sono obbligatorie le seguenti norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati.

PARTE I.

NUOVE COSTRUZIONI.

Art. 3.

Divieto di costruzioni.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni paludosi, franosi, su falde detritiche o su terreni comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo che si tratti di roccia viva e compatta, nel quale ultimo caso è obbligatorio preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio.

L'accertamento relativo alle condizioni ed alla natura del terreno è fatto, caso per caso, dal competente ufficio del Genio civile.

Art. 4.

Altezza degli edifici.

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può, di regola, superare, nei terreni in piano, 10 metri.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere m. 11,50 purchè la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi m. 10.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di due piani, dei quali quello terreno deve avere il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo nei terreni in piano, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio.

In questo caso la sopraelevazione media del pavimento su tutte le fronti non può superare un metro e mezzo.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare metri cinque, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere sei metri.

Si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purchè nel lato scoperto non abbia altezza superiore a m. 3,50 e non prospetti sulla pubblica via.

Si considerano come lati interrati anche quelli aventi muri in comune o confinanti con cantinati di fabbricati contigui.

Art. 5.

Maggiori altezze.

Nei Comuni, le cui amministrazioni ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente, può ammettersi, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da richiedersi per ogni singolo edificio, che l'edificio stesso possa essere a tre piani.

In tal caso l'altezza massima dell'edificio può raggiungere nei terreni in piano m. 12 ed in quelli in pendio m. 13,50 purchè la media generale dell'altezza delle fronti non superi m. 12.

Nell'un caso e nell'altro restano ferme le disposizioni del precedente art. 4 per le altezze dei piani, ma la larghezza della strada prospiciente a ciascun edificio e dell'area libera d'isolamento non può essere minore di quella prescritta dall'art. 25, lettera *d*).

Gli eventuali cantinati, da non destinarsi mai per abitazione, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati con sopraelevazione massima di cm. 70, pel livello del suolo stradale, del pavimento del piano terreno. Tale sopraelevazione può raggiungere l'altezza di m. 1,50 verso i cortili e le chiostrine.

Nel caso in cui esista un'intercapedine intorno a tutto o parte del perimetro di cantina, i muri contro terra dell'intercapedine debbono essere resi solidali mercè robusti collegamenti coi muri o pilastri dell'edificio.

In mancanza di tali collegamenti il piano cantinato dovrà essere considerato come un piano fuori terra e l'altezza dell'edificio innanzi indicata dovrà misurarsi dal pavimento del piano cantinato stesso.

Per edifici isolati, che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 25, lettera *b*) possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutto o parte di ciascun edificio un numero di piani, ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelli stabiliti nel precedente articolo 4 e nel primo comma di quest'articolo, quando siano giustificati da ragione di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, d'interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di albergo, convitto, dormitorio, ospedale, caserma, carcere e nemmeno ad abitazioni salvo che per il personale necessario alla loro custodia.

La loro altezza non può superare i metri 16 a meno che l'altezza maggiore non sia richiesta dallo scopo speciale al quale l'edificio è destinato.

La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento dev'essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda per nulla osta di cui al presente articolo.

L'autorizzazione di cui sopra per i lavori di riparazione di cui alla parte 3ª del presente decreto può essere concessa dall'ingegnere capo del competente ufficio del Genio civile.

Art. 6.

Misura delle altezze.

Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza ed il fronte dell'edificio deve impiantarsi a distanza dal ciglio del ripiano non minore dell'altezza del ripiano antistante.

Nel caso di sistemazione con terrazzamento, l'altezza dell'edificio, il quale non potrà avere più di due piani (non compreso l'eventuale cantinato), sarà misurata dal terreno preesistente alla sistemazione in corrispondenza del fronte a valle nel quale terreno l'edificio dovrà essere fondato.

Inoltre il piano di risega della fondazione non dev'essere a livello inferiore del piano artificialmente creato.

Art. 7.

Fondazioni.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia compatta, od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base.

Per gli edifici di muratura ordinaria, le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione massima unitaria sul terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 8.

Materiali e mano d'opera.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

E' vietata la muratura a secco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta.

E' pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 9.

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi e gli attici.

I muri di timpano devono essere intelaiati o baraccati, i fumaioli devono essere di lamiera di ferro o di cemento armato ed i parapetti e gli attici di ferro o di cemento armato: tutte queste soprastrutture debbono essere solidamente collegate con le intelaiature, ove queste esistono, oppure ancorate nelle murature sottostanti.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti e degli attici e l'altezza dei fumaioli sulle falde del tetto o sul piano di gronda in mancanza del tetto, non deve essere superiore ad un metro.

Sono permessi gli abbaini, purchè costruiti in legname od in ferro, solidamente collegati con le armature del tetto e le gabbie delle scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza e superficie strettamente necessarie. Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso elevare sui parapetti delle terrazze diaframmi dell'altezza massima di metri due dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi devono essere costituiti di lamiere metalliche, di legname, o di rete metallica rinzaffata dello spessore non superiore a 3 centimetri.

E' vietato di eseguire al disopra degli edifici in muratura costruzioni in legname od in qualsiasi altro materiale per ricavare ambienti chiusi abitabili.

Sono permesse costruzioni in legname o in ferro non più alte di metri due da servire per pollai, stenditori di biancheria ed in genere per quelle piccole comodità indispensabili alle famiglie per servirsi delle terrazze.

Il divieto delle costruzioni al di sopra degli edifici non è applicabile per le costruzioni eseguite prima della pubblicazione delle presenti nuove disposizioni.

Art. 10.

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 11, 12 e 13 gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata e con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro o di muratura armata capace di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio. E' ammessa per gli edifici a due piani di altezza complessiva non maggiore di 8 metri l'ossatura di membrature di legno, purchè preparato per resistere agli agenti atmosferici. Le ossature debbono formare un'armatura completa di per sè stante dalla base al tetto saldamente collegata colle strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti) e che sia o immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature e sia con esso saldamente collegata.

Salvo il caso in cui i proprietari degli edifici contigui si accordino per fabbricare contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà essere indipendente, ma aderente e formare un organismo di per sè stante.

Art. 11.

Muratura ordinaria negli edifici ad un solo piano.

Negli edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta, composta di elementi che abbiano le necessarie qualità per assicurarne la non lenta presa e la dovuta resistenza;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro;

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza dalla risega al piano di gronda per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata ed, in ogni caso, non mai minore di 60 centimetri per le murature ordinarie di pietrame e di 40 centimetri per le murature di mattoni con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri.

Nel caso d'intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 7 di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, da telai di cemento armato;

d) i muri trasversali abbiano spessore non mai inferiore a un decimo dell'altezza e siano ripartiti a distanza non superiore a metri 7;

e) la costruzione sia consolidata alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali, da telai in legno, in ferro od in cemento armato.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 20 centimetri almeno.

Art. 12.

Muratura ordinaria degli edifici a due piani.

La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, è altresì ammessa per gli edifici a due piani non più alti di metri 8 alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma *b*) dell'articolo precedente;

b) i muri in mattoni siano posati al piano di spiccato su muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di cm. 80, impostate su terreno non riportato. Tale grossezza sarà di metri uno se i muri saranno di pietrame listato;

c) i muri d'elevazione, quando sono in mattoni, debbono avere grossezze non minori di cm. 60 a pianterreno, e cm. 40 al primo piano, siano essi muri esterni od interni di spina, od anche muri trasversali principali; questi ultimi non dovranno avere distanza maggiore di m. 7 da asse ad asse;

d) le grossezze suindicate dei muri debbono essere rispettivamente di cm. 80 e cm. 60 quando si tratti di murature di pietrame ordinario a struttura listata;

e) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di cm. 20 su quella dei soprastanti muri del pianterreno, e i muri di fondazione saranno aumentati di cm. 20 rispetto ai minimi del precedente comma *b*);

f) i muri debbono essere ben collegati fra loro a livello del primo piano e mediante opportuni incatenamenti, ed al piano di gronda con telaio di cemento armato, di ferro o di legno rafforzato da squadre di ferro negli angoli.

Tali incatenamenti debbono essere estesi anche a livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di cantinato.

Art. 13.

Costruzioni di legno.

Le costruzioni di legno, che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifici la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 25, lettera *b*), per il lato prospiciente la strada, e che abbiano, sugli altri lati, uno spazio d'isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed, in ogni caso, non mai inferiore a 5 metri. Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 14.

Volte.

E' vietato al disopra del suolo l'uso delle volte di muratura e delle volterrane di qualsiasi genere, anche fra travi di ferro. Sono ammesse le volte del cantinato, purchè, con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al disopra del suolo, e siano opportunamente rinfiancate.

Art. 15.

Solai.

Le strutture portanti dei piani superiori, devono essere costituite unicamente da solai atti a servire da contravventamento ai muri. I ferri, che costituiscono i solai, debbono essere collegati fra loro.

Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai debbono, in numero di una almeno ogni due metri, poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere collegate con il telaio di consolidamento. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, e ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere collegate fra di loro nei tratti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente con l'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 16.

Materiali dei soffitti e solai.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

Art. 17.

Pareti.

Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:

a) le pareti semplici o doppie di lastre naturali, od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, di mattoni vuoti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza, e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dalla umidità atmosferica;

b) le strutture murarie indicate alla lettera *b*) del precedente art. 11.

Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero, o anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 18.

Montanti.

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.

Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 19.

Scale.

E' vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 20.

Porte e finestre.

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata o baraccata, di cui al precedente art. 10, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da un solido telaio di ferro o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale.

Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre, ai vani di porta e finestra, architravi di ferro, di legno e cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore, con sovrapposto arco di scarico. Detti architravi dovranno avere una lunghezza di almeno 80 centimetri maggiore della luce del vano.

Negli edifici senza ingabbiatura i vani di porte e finestre debbono essere disposti in modo che la distanza fra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a m. 1,50.

Art. 21.

Costruzioni in aggetto.

E' vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo. fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri. I balconi non debbono mai sporgere dai muri d'ambito più di cm. 70, e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio e con le costole montanti dell'armatura.

Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di cm. 50 e debbono eseguirsi sempre a struttura leggera e solidale col telaio di coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza delle cornici non è compreso il canale di gronda se di lamiera.

Art. 22.

Catene.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 9 reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come è prescritto all'art. 15 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 70 per metro quadrato, anche se bagnato.

Art. 23.

Terrazze.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purchè il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di kg. 70 per metro quadrato.

Art. 24.

Condutture.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree, non devono essere mai fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti. Per i piccoli sostegni, oltre che per le diramazioni nell'interno degli edifici, può prescindersi dall'isolamento dietro esame e parere favorevole del locale ufficio del Genio civile, da richiedersi volta per volta.

Art. 25.

Strade.

Nei nuovi centri abitati e negli ampliamenti di quelli esistenti, come pure nell'apertura di nuove strade, nell'interno di queste ultime, siano oppur no dipendenti da piani regolatori, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe di norma metri 10.

Il Prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che la larghezza minima sia ridotta a metri 8, quando ricorrono giustificate ragioni di condizioni locali che rendono praticamente impossibile la larghezza normale, la quale può, eccezionalmente, essere ancora ridotta a metri 6 nelle località montuose.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere ridotta rispettivamente a metri 6 e metri 4;

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 4, 5 e 12, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, la quale sarà aumentata di metri 4 quando si tratta di strade lungo le quali non si può fabbricare che da un lato solo;

c) qualora si vogliano costruire edifici di altezza superiore a quella stabilita dai precedenti comma, essi debbono costruirsi in ritiro, rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

d) per gli edifici di altezza superiore a quelle massime consentite nei casi previsti negli articoli 4 e 5 per la parte fronteggiante strade e aree, destinate a pubblico passaggio, è prescritta una zona di isolamento o di rispetto di larghezza non minore della loro altezza.

Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada o dell'area destinata a pubblico passaggio. La larghezza di detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio. In casi eccezionali e nel caso di edifici pubblici o destinati al culto, potranno essere consentite deroghe alle precedenti disposizioni, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) tolto il caso previsto dal precedente comma e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini dev'essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto ed in ogni caso non inferiore a metri 4, purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio.

Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio la sua larghezza dovrà essere eguale a quella prescritta per le strade del precedente comma *a*);

f) chi esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di un quarto dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a m. 2,50, il vicino dovrà tenersi, dalla fabbrica predetta, alla distanza prescritta dai precedenti comma *d*) ed *e*), oppure avrà facoltà

di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine.

Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strade e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi lungo le fronti e destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

Sono considerati come ampliamenti di centri abitati, anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti in adiacenza a fabbricati esistenti.

Art. 26.

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Le nuove costruzioni, fuori dei centri abitati, qualora prospettino su strade, non possono avere verso di queste altezze maggiori della larghezza stradale, quando sulla strada stessa si possa fabbricare da ambedue i lati e la larghezza sia almeno di metri 5. Qualora a giudizio del Genio civile e su richiesta dell'autorità comunale, si debba fabbricare da un solo lato, l'altezza dell'edificio non può superare la larghezza stradale aumentata di metri 4, fermi restando i limiti di cui agli articoli 4 e 5 delle presenti norme.

Nel caso di minore larghezza stradale, o qualora si vogliano costruire edifici di altezza maggiore, si applicano le disposizioni dei comma *c*) e *d*) del precedente art. 25. Per le costruzioni non prospicienti strade o zone destinate a pubblico passaggio, si applicano le disposizioni dei comma *e*) e *f*) dello stesso art. 25.

Art. 27.

Divieti ed eccezioni.

Sono vietate:

a) le sopraelevazioni di edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunto o superato l'altezza di metri 10 o di metri 12, se è consentito a termine del primo comma del precedente articolo 5, o quella minore consentita dalla larghezza della strada su cui prospettano gli edifici;

b) i lavori di ampliamenti di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre, sotto i limiti fissati dall'art. 25, la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2,75;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

E' consentita la sopraelevazione di edifici o parte di essi prospettanti su strade di larghezza inferiore a quella stabilita dall'art. 25, purchè l'edificio si trovi in condizioni di sopportare il maggior carico e la sopraelevazione sia eseguita con osservanza delle presenti norme, e l'altezza complessiva dell'edificio non superi metri 8 in ritiro dal fronte stradale in misura eguale a metà dell'altezza della sopraelevazione, salvo casi speciali da autorizzarsi volta per volta nei limiti massimi consentiti.

Art. 28.

Calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici intelaiati.

Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici, con ossatura di cemento armato o completamente metallica, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno essere aumentati del 50 per cento, per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche, ad esso trasmesse del moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale, quanto in direzione trasversale. I rapporti tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono, debbono assumersi uguali ad un ottavo, pel piano terreno degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di metri 10 o di metri 12 nei casi consentiti dall'articolo 5; ad un sesto per i piani superiori di detti edifici. Per tutti gli altri edifici, sia al piano terreno che ai piani superiori, tale rapporto dovrà assumersi sempre uguale ad un sesto.

Nei calcoli, che devono portare la firma di un ingegnere, non saranno da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

Art. 29.

Dimensioni delle membrature dell'ossatura per gli edifici di comune abitazione.

Per gli edifici di comune abitazione, a due piani, possono adottarsi le seguenti dimensioni minime dei pilastri in cemento armato:

al piano superiore cm. 30 × 30 con 4 tondini da mm. 18;

al piano terreno cm. 40 × 40 con 4 tondini da mm. 25;

avendo cura di prolungare i ferri di ogni tronco nel tronco successivo per una lunghezza non minore di 50 centimetri dal pavimento di ogni piano; ovvero di raddoppiare la sezione metallica mediante spezzoni alle due estremità, superiore ed inferiore, dell'edificio.

Tali dimensioni presuppongono:

a) che l'ossatura sia costituita da pilastri di cemento armato posti a distanza non maggiore di metri 5 ed in numero non minore dell'area totale della superficie coperta, espressa in metri quadrati divisa per 10, allineati nelle sezioni trasversali e longitudinali, e da correnti di collegamento dei pilastri disposti a livello del pianterreno, dei solai e della gronda, costituenti un ingabbiamento completo a maglie rettangolari;

b) che i pilastri abbiano in ciascun piano tutti eguale sezione;

c) che le altezze di ciascun piano non eccedano metri 4,50;

d) che i muri esterni siano di mattoni pieni ed abbiano lo grossezza eguale a cm. 30 al piano superiore e cm. 40 al piano terreno, con telai di cemento armato per i vani di porte e finestre a norma del precedente articolo 20;

e) che i muri interni nei piani superiori siano costruiti con mattoni forati, mentre quelli principali, costituenti il controventamento dei telai a distanza non maggiore di metri 10, abbiano la grossezza non minore di cm. 25.

Le sezioni mediane dei traversi siano proporzionate al peso proprio e sopraccarico aumentati del 50 per cento, ma non debbano risultare di dimensioni minori delle seguenti:

al livello del piano di gronda: cm. 20 di base per cm. 30 di altezza, con tre ferri da mm. 18 inferiori e due da 14 superiori;

al livello del pavimento, sul pianterreno, cm. 30 di base per cm. 30 di altezza con tre ferri da mm. 25 inferiori e due da 14 superiori.

Nelle altezze è compresa la grossezza della soletta.

All'attacco con i montanti i traversi devono essere forniti di mensole, le quali devono avere, nelle sezioni d'incastro, dimensioni non inferiori alle seguenti:

al livello di gronda, cm. 25 di base per cm. 45 di altezza complessiva (compresa quella del traverso) con tre ferri da mm. 18 per parte;

al livello del pavimento sul piano terreno, cm. 35 di base per cm. 60 di altezza con tre ferri da mm. 25 per parte.

I correnti longitudinali debbono avere le dimensioni uguali a quelle dei corrispondenti trasversali.

I correnti e trasversi del telaio di base devono avere le seguenti dimensioni minime:

sezioni mediane di cm. 50 × 60 con tre ferri da mm. 30 superiori e due da mm. 14 inferiori; mensole d'incastro di cm. 50×80 con tre tondini da 30 per parte.

Le strutture orizzontali dovranno essere calcolate nei riguardi del peso proprio e del sopraccarico, aumentati del 50 per cento per tenere conto delle scosse sussultorie.

Le varie membrature saranno considerate come semincastrate pel calcolo delle sezioni alla mezzaria, e come perfettamente incastrate pel calcolo delle sezioni di estremità, secondo le prescrizioni normali per l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Le strutture orizzontali dovranno essere collaudate mediante prove di carico eseguite con pesi equipollenti alle forze verticali adottate nel calcolo.

Se gli edifici dovranno avere necessariamente un cantinato si potranno prolungare i montanti fino al piano di pavimento dei cantinati, ove si costruisce il telaio di base.

Qualora il telaio di base dell'ossatura venisse poggiato sui muri del cantinato, al livello del pianterreno, in modo da rendere inutile il prolungamento dei montanti, i muri stessi dovranno avere uno spessore non inferiore a cm. 80.

PARTE II.

Ricostruzioni.

Art. 30.

Ricostruzioni.

Le ricostruzioni, totali o parziali, sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti, debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 31.

Altezze.

Tolto il caso delle esistenze del piano regolatore o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche lungo i cigli di strade, che abbiano larghezze minori di quelle prescritte all'articolo 35, purchè non inferiori a metri 4.

Tali edifici possono avere un'altezza di metri 7, e quella maggiore pari ad una volta e mezza la larghezza della strada sulla quale prospettano ed, in ogni caso, non superiore a metri 10 o a metri 12, nei casi che tale altezza sia ammessa a sensi del precedente articolo 5, primo comma, con un numero di piani non maggiore di quello prescritto agli articoli 4, 5 e 42 del presente decreto.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto è necessario per ottenere la larghezza stessa. In casi eccezionali, limitatamente ad edifici pubblici, il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può consentire deroghe alle disposizioni del presente articolo.

Nei casi speciali, contemplati nell'articolo 25 *a*), le ricostruzioni, di cui al precedente articolo, possono eseguirsi sui primitivi allineamenti, anche quando la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, purchè non sia superata l'altezza di metri 6.

Negli stessi abitati, per le ricostruzioni previste nel presente articolo, i cortili interni e gli spazi d'isolamento preesistenti possono conservare la primitiva larghezza.

Art. 32.

Utilizzazione delle fondazioni esistenti.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, e, nel caso che le presentino, debbono essere riportate alle condizioni stabilite dagli articoli 7, 11 e 42.

PARTE III.

Riparazioni.

Art. 33.

Riparazioni.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui ai paragrafi precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 34.

Volte.

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

Art. 35.

Altre strutture.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili per le parti da riparare, le disposizioni contenute nella parte prima, e specialmente si debbono:

1° Sostituire le scale in muratura e a sbalzo, con scale di legno, di ferro o di cemento armato o sopra intelaiatura, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri;

2° Rendere i tetti non spingenti, con l'apposizione di opportune catene;

3° Ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, in conformità degli articoli 9 e 21, e disporre le condotte e le casse di scarico, di qualsiasi specie, in modo da non intaccare le murature, anzi da permettere l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 4 e 5, a meno che le loro condizioni statiche consentano un'altezza maggiore a giudizio dell'ufficio del Genio civile.

Art. 36.

Edifici pubblici.

Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in ispecie di quelli aventi valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito caso per caso il partito da seguire per il loro consolidamento, udita la Regia soprintendenza competente.

Art. 37.

Fondazioni lesionate o insufficienti.

Sono vietate le riparazioni degli edifici, le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente riportate alle condizioni stabilite dagli articoli 7, 11 e 42.

Art. 38.

Rafforzamenti.

Gli edifici lesionati o non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantesi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente articolo 35, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione o a quelli del solaio e della gronda in modo da formare una ingabbiatura esterna. I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza non maggiore di 5 metri l'uno dall'altro.

Art. 39.

Demolizione e riparazione delle murature.

Le murature, comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite con sistemi esclusi dall'articolo 8, nonchè quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto è prescritto dall'art. 38, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri.

Art. 40.

Demolizioni e riparazioni di edifici in cemento armato.

Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 41.

Edifici non interamente caduti.

Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme della presente parte, meno per la parte da ricostruirsi, la cui altezza deve essere eguale a quella permessa, a norma del precedente articolo 31.

PARTE IV.

NORME IGIENICHE.

Art. 42.

Norme igieniche.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico). L'altezza netta dei piani non deve essere mai inferiore a metri 3. E' consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche nonchè quella dei vani degli abitati di montagna, sia di m. 2,50. Nei limiti di quest'ultima altezza di vani è consentita la costruzione a 3 piani prescindendo dalla procedura di cui al 1° comma dell'art. 5.

Art. 43.

Edifici scolastici.

Nella costruzione di edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le presenti norme, anche quelle tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

PARTE V.

SANZIONI - AZIONI - PROCEDIMENTI.

Art. 44.

Denunzia dei lavori.

Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio del Genio civile competente, almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, nonchè, per gli edifici di cui all'art. 28, dell'ingegnere che ha firmato i calcoli, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza e il sistema costruttivo che si vuole adottare.

Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, sarà inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori, e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del sindaco.

In ciascun Comune dovrà essere tenuto constantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro dovrà essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio civile in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'art. 57.

Art. 45.

Penalità delle contravvenzioni.

Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da L. 100 a L. 3000. Alla pena medesima soggiace oltre che il committente, anche il direttore, appaltatore o assuntore dei lavori, ai quali

può essere, inoltre, inflitta la sospensione temporanea dell'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 46.

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d' ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonchè l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nelle località all'epoca della infrazione. Il verbale sottoscritto dall'ufficiale che ha accertata la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al Prefetto, quando si verificheranno le condizioni dell'art. 56.

Art. 47.

Emissione del decreto penale.

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali ed, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio e questa, anche per le opere non tempestivamente modificate, nonchè il pagamento di un ulteriore penale, estensibile da un decimo alla quarta parte dell'ammontare dei lavori eseguiti, in contravvenzione alla legge, risultante dal verbale di contravvenzione;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto è subordinata alla condizione di cui all'articolo seguente.

Art. 48.

Istanze per il dibattimento.

Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento, o, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Se nel termine stabilito l'interessato faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto. Nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata, e fissa un termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

Art. 49.

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 47, e fino al provvedimento definitivo, l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 45.

Il Prefetto o il Sottoprefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio civile provvederanno, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 50.

Perizie.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori migliori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nominerà uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 51.

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 47 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 44 il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 52.

Comunicazioni del provvedimento al Genio civile e termine per l'appello.

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata, per cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio civile.

Il termine per produrre appello nell'interesse dell'Amministrazione non decorre se non dal giorno dell'avvenuta notificazione.

Art. 53.

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - Demolizioni di ufficio.

Se divenuti esecutivi il decreto o la sentenza il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento della penale di cui al comma *c*) dell'art. 47.

La relativa liquidazione sarà fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza e comunicata al Prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'Esattoria comunale, affinchè ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette e ne effettui il pagamento al patronato Regina Elena, dedotte le spese di riscossione.

Contro i provvedimenti adottati dal Prefetto in base al presente articolo non è ammesso gravame nè in via amministrativa nè in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procederà, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma *c*) dell'art. 47.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 54.

Appello delle sentenze.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 130 del Codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 52.

Art. 55.

Inapplicabilità della condanna condizionale.

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 56.

Provvedimenti d'iniziativa del Prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il Prefetto può per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 49 del presente decreto.

In questo caso spetta esclusivamente al Prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 57.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 44.

Qualora il costruttore richiesto non li esibisca, dovrà essere denunziato immediatamente all'ufficio del Genio civile, il quale provvederà a sua volta alla denunzia all'autorità giudiziaria.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, costruzioni e nuove costruzioni procedono in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedono per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 58.

Applicabilità delle presenti norme.

Per le opere i cui progetti alla data dell'entrata in vigore delle presenti norme siano già stati approvati o sottoposti all'approvazione dei competenti organi tecnici, può essere richiesto dall'interessato che i lavori siano eseguiti in conformità delle presenti nuove norme.

Art. 59.

Revoca di provvedimenti penali e nuovi termini.

Per i decreti e le sentenze di condanna emessi prima delle presenti norme, il pretore o il Tribunale competente, sopra richiesta del Pubblico ministero o di chi abbia interesse, revocherà, con apposito provvedimento, le sanzioni penali precedentemente emesse relative a fatti che le presenti norme non prevedono più come reati. Per i decreti e le sentenze relative a fatti, che continuano ad essere reati anche con le presenti norme, può assegnare un nuovo termine per modificazioni o demolizioni, da eseguirsi in conformità alle disposizioni della sentenza, oltrepassato il quale, infruttuosamente, comminerà in base agli ulteriori accertamenti eseguiti dal Genio civile le sanzioni previste dall'art. 47.

Art. 60.

Località in cui è vietata la costruzione.

In tutti i Comuni colpiti dai terremoti, nei quali sono estese le presenti norme costruttive, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offre le garanzie stabilite dall'art. 3 per l'impianto di nuove costruzioni.

Se gli edifici furono soltanto danneggiati può essere consentita la loro riparazione.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune designati nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni e le riparazioni degli edifici distrutti od abbattuti esistenti nelle località per ciascuno di essi indicate. Però nelle località della provincia di Messina, ivi indicate, ed altre località che si trovino in analoghe condizioni, è consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole e di pesca, purchè tali usi, anche in caso di rovina del fabbricato, non possano produrre se non danni materiali. In tali località il Prefetto, su conforme parere del competente ufficio del Genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro, i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, sia di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni.

Può concedere anche che siano eseguite riparazioni murarie, purchè si tratti di case ad un solo piano e riconosca di potere concedere sotto determinate cautele l'abitabilità definite delle case medesime. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme del presente decreto.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

Art. 61.

Penalità.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono punite con le sanzioni stabilite alla parte V del presente decreto.

Art. 62.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — FEDERZONI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 175. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2101.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2091.

Conferimento dei posti di medico primario alienista dei manicomi giudiziari (grado 9° gruppo A).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 867, sul personale alienistico dei manicomi giudiziari;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Ritenuta la necessità di provvedere a che i posti di medico primario nei manicomi giudiziari (grado 9° gruppo *A*) siano conferiti mediante pubblico concorso, anche soltanto per titoli;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I posti di medico primario alienista dei manicomi giudiziari (grado 9° gruppo *A*) potranno essere conferiti mediante pubblico concorso anche soltanto per titoli, semprechè fra i medici alienisti dei gradi inferiori non si trovi, a giudizio del Consiglio di amministrazione, personale idoneo a ricoprire la carica di medico primario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 169. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2102.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1924, n. 2095.

Proroga al funzionamento del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti e requisizioni, e deferimento al Ministero della guerra delle operazioni di stralcio inerenti alla alienazione di materiali residuati dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1924, stabilito con gli articoli 5 e 6 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, è prorogato al 30 giugno 1925.

Art. 2.

Le operazioni di stralcio inerenti ai contratti per alienazioni di materiali residuati dalla guerra, stipulati dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in virtù del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635, e dal Commissariato straordinario delle ferrovie dello Stato, in virtù del R. decreto 4 marzo 1923, n. 552, restano affidate al Ministero della guerra.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — DI GIORGIO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte di conti, con riserva, addì 29 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 180. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2103.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 dicembre 1924, n. 2099.

Proroga della temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco giallo e sulla segala, nonchè dei divieti di esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con Regio decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, n. 49, e 23 dicembre 1923, n. 2773; 23 maggio 1924, n. 909; 10 agosto 1924, n. 1376, e 20 ottobre 1924, n. 1649;
Visti i Regi decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1320; 25 settembre 1924, n. 1462, e 20 ottobre 1924, n. 1648;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata fino al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala.
Fermo restando quanto è stato stabilito dal citato decreto 20 ottobre 1924, n. 1649, per la farina e pasta di frumento, e pel semolino, sono pure prorogate fino al 30 giugno 1925 le temporanee riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 49.

Art. 2.

E' prorogato fino al 30 giugno 1925 il divieto di esportazione del frumento, della farina di frumento e del semolino, ferma restando la facoltà nel Ministero delle finanze di consentire la esportazione mensile, in deroga al divieto, di quintali 98,000 di farina di frumento e di quintali 2000 di semolino.
E' prorogato del pari il divieto di esportazione del granturco giallo, ferma restando, anche in tal caso, la facoltà nel Ministero delle finanze di consentire la esportazione mensile, in deroga al divieto, di quintali 20,000.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1925, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 184. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2104.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1924, n. 2100.

Provvedimenti relativi al dazio di consumo nel comune di Roma e modalità delle gestioni governative daziarie per il 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 24 settembre 1923, n. 2030, e 16 dicembre 1923, n. 2720, concernenti il riordinamento dei dazi interni di consumo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione dei provvedimenti previsti dal 2° comma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, modificativo dell'art. 7 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, potrà essere autorizzata nel comune di Roma anche per l'anno 1925.

Art. 2.

Nel comune di Roma, e negli altri nei quali sia prorogata per l'anno 1925 la gestione daziaria governativa, ai termini dell'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, lo Stato, oltre delle spese di amministrazione ivi previste, si rivarrà anche di quella per la vigilanza della cinta daziaria, quando l'ammontare del reddito netto da assegnarsi ai Comuni per il 1925 superi la maggiore somma tra quella costituita dal reddito daziario netto conseguita dai Comuni nell'anno 1923 e l'altra rappresentata dallo stanziamento per il suindicato titolo nel bilancio preventivo dei Comuni per lo stesso anno; in caso contrario la detta spesa di vigilanza rimarrà per metà a carico dello Stato.
Qualora la gestione governativa nei Comuni medesimi venisse a cessare nel corso dell'anno 1925, l'accennato raffronto ai fini di cui al precedente comma, sarà fatto in relazione al periodo di durata della gestione stessa.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1925, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 185. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2105.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 2086.

Decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause pie annesse) a favore dei Comuni dell'antico ducato di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 dello statuto organico degli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause pie annesse), nel quale è disposto che il Pio luogo accolga a cura gratuita, nei limiti dei propri mezzi, i poveri infermi di malattie acute o sanabili e non croniche, i quali appartengano alla

città di Milano ed ai Comuni annessi per consuetudine al beneficio, o siano ivi dimoranti, intendendosi per tali Comuni quelli compresi nel territorio dell'antico ducato di Milano;

Ritenuto che l'esercizio, da parte di detti Comuni, del diritto derivante dalla disposizione suaccennata ha determinato un grave dissesto finanziario e patrimoniale negli Istituti ospedalieri di Milano, i quali si trovano attualmente nell'impossibilità di provvedere alle esigenze dell'assistenza ospedaliera del territorio dell'antico ducato di Milano;

Considerata la inderogabile necessità di avvisare ad una definitiva sistemazione di tale assistenza nel territorio suaccennato, sulla base di un razionale decentramento dell'assistenza medesima, tenuto conto degli accertamenti e degli studi già compiuti e dei concorsi all'uopo deliberati dal comune di Milano e dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificata dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto nell'art. 7 del presente decreto, sono abrogate le disposizioni dell'art. 10 dello statuto organico degli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause pie annesse) ed ogni altra disposizione statutaria o regolamentare, in quanto facciano obbligo al Pio luogo di accogliere a cura gratuita infermi poveri che appartengano a Comuni compresi nel territorio dell'antico ducato di Milano o siano ivi dimoranti.

Le disposizioni suaccennate restano ferme per quanto concerne gli infermi poveri di cui all'art. 10 del citato statuto, che appartengano per domicilio di soccorso al comune di Milano.

Art. 2.

Agli effetti dell'assistenza ospedaliera a favore degli infermi poveri, i Comuni di cui all'art. 10 dello statuto organico degli Istituti ospedalieri di Milano saranno ripartiti in circoli.

Per ciascuno di tali circoli sarà designato un ospedale, tra quelli già esistenti, ovvero da istituirsi appositamente, che dovrà esercitare l'assistenza a favore degli infermi poveri appartenenti per domicilio di soccorso ai Comuni compresi nel circolo.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà nominata una Commissione costituita da tre membri, e cioè da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e da un rappresentante delle Provincie e dei Comuni interessati.

Detta Commissione presenterà al Ministero dell'interno, entro tre mesi dalla nomina, un piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera per il territorio dell'antico ducato di Milano con la designazione degli ospedali di circolo, la determinazione della competenza territoriale di ciascuno di essi, ed eventualmente, anche delle funzioni degli ospedali minori esistenti nel circolo.

Tale piano, sentita anche la Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, sarà reso esecutorio con decreto Reale.

Art. 4.

Per l'esecuzione del piano di cui all'articolo precedente, il comune di Milano concorrerà con la somma di 20,000,000 di lire, allo scopo di affrancare gli Istituti ospedalieri di Milano dall'obbligo dell'assistenza ospedaliera verso gli altri Comuni compresi nel territorio dell'antico ducato di Milano e da ogni ragione dei Comuni stessi e delle rispettive popolazioni nei riguardi del patrimonio degli Istituti medesimi. Tale somma sarà suddivisa tra i Comuni suddetti in modo da corrispondere alla media tra la cifra risultante dal riparto fatto in ragione di Comuni e di popolazione secondo i dati del censimento del 1911 e la cifra risultante dal riparto fatto in ragione della media della degenza annua assoluta del quinquennio 1909-1913. Le quote da ripartirsi tra i Comuni delle singole Provincie interessate saranno le seguenti:

Provincia di Milano	L.	15,182,000
» di Como	»	3,960,000
» di Bergamo . . .	»	409,000
» di Pavia	»	284,000
» di Cremona . . .	»	165,000
Totale . .	L.	20,000,000

Per l'esecuzione dello stesso piano, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde concorrerà con la complessiva somma di L. 30,648,465.99, ripartita in conformità della deliberazione 17 ottobre 1924 della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa medesima, tra i Comuni delle singole Provincie interessate, nel modo seguente:

Provincia di Milano . . .	L.	22,230,524.95
» di Como	»	6,952,836.35
» di Bergamo . .	»	686,917.93
» di Pavia	»	499,237.14
» di Cremona . .	»	278,949.62
Totale . .	L.	30,648,465.99

Art. 5.

La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, provvederà al riparto tra i Comuni di ciascun circolo delle somme concesse, per ogni singola Provincia, dal comune di Milano, e dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nonchè all'assegnazione delle somme che dovranno essere destinate agli impianti già effettuati o da effettuarsi dal corrispondente ospedale, ad esclusione, però, del circolo di Milano.

Art. 6.

Il pagamento, da parte del comune di Milano, della somma di L. 20,000,000 di cui all'articolo 4 sarà effettuato in tre uguali rate annuali con scadenza rispettivamente al 30 giugno degli anni 1925, 1926 e 1927.

I versamenti relativi saranno effettuati presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 7.

Appena l'ospedale di circolo sarà in grado di funzionare in conformità alle nuove esigenze dell'assistenza ospedaliera decentrata in esecuzione del piano di cui all'articolo 3, il Prefetto farà constare con proprio decreto, da notificarsi ai Comuni interessati e da pubblicarsi nel Foglio degli annunzi legali della provincia, la effettiva costituzione e l'apertura al funzionamento del circolo stesso.

Nonostante il disposto dell'articolo 1, fino al momento della pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, contro il quale non è ammesso alcun ricorso in sede amministrativa o giudiziaria, i Comuni compresi nel circolo conservano, in via transitoria, il diritto all'assistenza ospedaliera presso gli Istituti ospedalieri di Milano nella misura di cui fruivano anteriormente al presente decreto.

Art. 8.

Avvenuta la pubblicazione del decreto prefettizio di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde rilascerà la somma spettante ai Comuni compresi nel circolo sul fondo messo a disposizione dal comune di Milano, ai termini dell'articolo 4, 1° comma, del presente decreto. Tale somma, congiuntamente a quella che sarà per residuare sulle assegnazioni fatte dalla Cassa di risparmio suddetta ai termini dell'articolo 4, ultimo comma, sarà investita in consolidato di rendita pubblica 5 % ed intestata all'ospedale di circolo, restando vincolati i frutti all'esercizio dell'assistenza ospedaliera a favore dei singoli Comuni.

Le somme destinate ai Comuni aggregati al comune di Milano saranno restituite a quest'ultimo: quelle destinate ai Comuni compresi nel circolo ospedaliero di Milano saranno conferite a beneficio degli Istituti ospedalieri di Milano ed investite in consolidato 5 % col vincolo di cui sopra.

Art. 9.

Nonostante il disposto degli articoli precedenti, continueranno ad essere accolti negli Istituti ospedalieri di Milano, nei limiti della disponibilità dei letti, gl'infermi ad essi inviati dagli ospedali di circolo e che debbano essere sottoposti ad operazioni di alta chirurgia, ovvero che rientrino nella categoria delle specialità.

L'accoglimento di tali infermi negli Istituti suddetti è però subordinato alla assunzione, da parte del Comune interessato, dell'obbligo di rimborsare la retta ospedaliera stabilita per i ricoveri di autorità presso gli Istituti medesimi.

Art. 10.

Con le disposizioni del presente decreto non s'intende in alcun modo pregiudicata ogni ragione creditoria che gli Istituti ospedalieri di Milano possano vantare in confronto dei Comuni compresi nel territorio dell'antico ducato di Milano per rimborsi di spese di spedalità.

I servizi di assistenza ospedaliera decentrati in conformità alle disposizioni del presente decreto dovranno avere, a tutti gli effetti, completa attuazione entro il 1° luglio 1927.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 172. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **2106.**

REGIO DECRETO 6 novembre 1924, n. 2076.

Autorizzazione ad accettare la donazione fatta allo Stato di un dipinto di Bartolo di Fredi.

N. 2076. R. decreto 6 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio Governo, e per esso il Ministero della pubblica istruzione, viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato dal signor Carlo Angeli di un dipinto di Bartolo di Fredi, rappresentante la Vergine in trono col Figlio tra S. Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Castronno (Como) e di Correggio (Reggio Emilia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 18 settembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castronno, in provincia di Como.

MAESTA',

In seguito a profondi dissensi sorti tra gli esponenti dei partiti che nelle elezioni generali del 1920 avevano avuto la prevalenza, l'Amministrazione comunale di Castronno è venuta a scindersi in due gruppi antagonistici e un vivo fermento si è diffuso fra la popolazione con grave minaccia dell'ordine pubblico.

Rimasti infruttuosi i tentativi dell'autorità politica locale per raggiungere un accordo, il Consiglio comunale fu convocato per procedere alla sostituzione del sindaco dimissionario, ma tale convocazione, inasprendo la tensione degli animi ha determinato una situazione così preoccupante che il Prefetto, ad evitare gravi incidenti, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario.

Poichè la gestione di questo non potrebbe protrarsi a tempo indeterminato, mentre d'altro canto l'atteggiamento dei partiti in contesa non lascia sperare che la situazione abbia a migliorare, sì da consentire il regolare funzionamento dell'Amministrazione, appare indispensabile per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A tanto provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castronno, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Arturo Bottelli fu Alfonso è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 30 novembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

MAESTA',

In seguito a gravi dissensi manifestatisi nella compagine del partito che, nelle elezioni del novembre 1922, aveva avuto la prevalenza, si era da tempo determinato in seno all'Amministrazione comunale di Correggio uno stato di disagio e di crisi, che ha, da ultimo, dato luogo alle dimissioni del sindaco e della Giunta, nonchè della maggioranza consiliare, cosicchè il Prefetto ha dovuto affidare la temporanea amministrazione della civica azienda ad un suo Commissario.

Non potendo tale provvisoria gestione protrarsi a tempo indeterminato, e poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, mentre d'altro canto è necessario provvedere alla soluzione di importanti questioni amministrative, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Donato Battelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1924.

Saggi d'interesse sui depositi del risparmio nelle Casse postali per l'anno 1925.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico di leggi sull'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378, col quale fu autorizzata la istituzione dei libretti al portatore per i depositi al risparmio delle Casse postali;

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, che fissa, a partire dal 1° settembre 1923, il saggio d'interesse da corrispondere sui depositi provenienti dall'estero;

Veduta la deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, presa nell'adunanza del 29 novembre 1924;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza espresso nella sua riunione dell'11 dicembre 1924;

D'accordo col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale;

Decreta:

I saggi d'interesse da corrispondere, per l'anno 1925, sulle somme depositate, nell'interno del Regno, nelle Casse postali a titolo di risparmio, sono fissati nei seguenti importi:

3,63 % al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, e quindi 2,76 % al netto per i depositi su libretti nominativi;

3,31 % al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, e quindi 2,52 % al netto, per i depositi su libretti al portatore.

Per i depositi provenienti dall'estero, i saggi netti d'interesse da corrispondere sui medesimi rimangono fermi nella misura stabilita dall'art. 10 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, e cioè:

4,42 % al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, e quindi 3,36 % al netto, per i depositi su libretti nominativi;

4,10 % al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, e quindi 3,12 % al netto, per i depositi su libretti al portatore, qualora siano istituiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1924.

Saggi attivi e passivi della Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1925.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 29 novembre 1924;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 11 dicembre 1924;

Determina:

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1925 sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti, e quelle da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi.*

a) Nella misura del 3 % netto, in ragione d'anno, per i residui depositi di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'Armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'Esercito;

b) nella misura del 2,80 % netto, in ragione d'anno, per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) nella misura del 2,40 % netto, in ragione d'anno, per i depositi di cauzione dei contabili, affittuari, appaltatori e simili;

d) nella misura del 2,50 % netto, in ragione d'anno, per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella msura del 2 % netto, in ragione d'anno, per i depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi.*

Nella misura del 5,50 %, in ragione d'anno, tanto per nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

Nella misura del 4,50 %, in ragione d'anno, sui mutui di favore, concessi a Comuni, Provincie e Consorzi, nei quali lo Stato assume a suo carico una quota fissa d'interesse, ferma restando tale quota.

Nella misura del 4 %, in ragione d'anno, su tutti gli altri mutui a condizione di favore.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Orbassano in provincia di Torino, con decreto odierno sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Roma, 23 dicembre 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 290

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	127 13	Belgio	117 23
Londra	111 472	Olanda	9 555
Svizzera	458 21	Pesos oro	21 09
Spagna	325 64	Pesos carta	9 28
Berlino (marco oro)	5 66	New-York	23 563
Vienna	0 0332	Oro	454 65
Praga	72 —	Belgrado	35 70
Dollaro canadese	23 37	Budapest	0 0324
Romania	11 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 66
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	99 39
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	81 65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 7 dicembre 1924 il signor Carunchio Augusto fu Felice, agente di cambio residente ed esercente in Napoli, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre di Regi istituti medi di istruzione ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi generali per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado:

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
1. Materie letterarie nelle scuole complementari.	Scuola complementare: Lingua italiana, storia e geografia.	20
2. Materie letterarie negli istituti medi inferiori.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	50
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	50
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	100
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		200
3. Materie letterarie nel ginasio superiore.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	100
4. Lettere classiche nel liceo.	Liceo: Lettere greche e latine.	50
5. Lettere italiane e storia negli istituti medi superiori.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lettere italiane e storia.	10
	b) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	6
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		16
6. Lettere italiane e latine e storia negli istituti medi superiori.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	30
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	25
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	30
	d) Liceo femminile: Lingua e letteratura italiana e latina.	—
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		85
7. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	a) Scuola complementare: Matematica, scienze naturali e computisteria.	20
	b) Ginnasio isolato: Matematica.	15
	c) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	15
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		50
8. Matematica e fisica.	a) Liceo: Matematica e fisica.	20
	b) Istituto tecnico: Matematica e fisica.	4
	c) Liceo scientifico: Matematica e fisica	8
	d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	12
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		44

CONCORSI	CATTEDRE sui Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
9. Scienze naturali e chimica.	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	20
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Scienze naturali e geografia.	—
	c) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	2
	d) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	8
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		30
10. Chimica.	Istituto tecnico: Chimica.	2
11. Filosofia, storia e pedagogia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	10
	b) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	12
	c) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	8
	d) Liceo femminile: Storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica.	—
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		30
12. a) Lingua e letteratura francese.	a) Scuola complementare: Lingua francese.	20
	b) Ginnasio: Lingua francese.	20
	c) Istituto tecnico: Lingua francese.	2
	d) Istituto magistrale: Lingua francese.	—
	e) Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	1
	f) Liceo femminile: Lingua francese.	—
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		43

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
12. b) Lingua e letteratura inglese.	a) Scuola complementare: Lingua inglese.	10
	b) Ginnasio: Lingua inglese.	40
	c) Istituto tecnico: Lingua inglese.	20
	d) Istituto magistrale: Lingua inglese.	5
	e) Liceo scient.: Lingua e letteratura inglese.	1
	f) Liceo femminile: Lingua inglese.	—
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		76
12. c) Lingua e letteratura tedesca.	a) Scuola complementare: Lingua tedesca.	3
	b) Ginnasio: Lingua tedesca.	4
	c) Istituto tecnico: Lingua tedesca.	10
	d) Istituto magistrale: Lingua tedesca.	1
	e) Liceo scient.: Lingua e letteratura tedesca	20
	f) Liceo femminile: Lingua tedesca.	—
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		38
12. d) Lingua e letteratura spagnuola.	a) Scuola complementare: Lingua spagnuola.	4
	b) Ginnasio: Lingua spagnuola.	1
	c) Istituto tecnico: Lingua spagnuola.	—
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		5
12. e) Serbo-croato.	Istituto tecnico: serbo-croato.	1
	Istituto magistrale: serbo-croato.	1
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		2
12. f) Sloveno.	a) Istituto tecnico: sloveno.	1
	b) Istituto magistrale: sloveno.	—
	c) Scuola complementare: sloveno.	—
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		1

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna.
12. *g*) Greco moderno	Scuola complementare: greco moderno.	1
13. Disegno.	*a*) Scuola complementare: Disegno.	—
	b) Istituto tecnico: Disegno.	—
	c) Istituto mag.: Disegno.	—
	d) Liceo scientifico: Disegno.	—
	e) Liceo femminile: Disegno.	—
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		1
14. Computisteria e ragioneria.	Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	45
15. Materie giuridiche ed economiche.	*a*) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.	40
	b) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	10
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		50
16. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	12
17. Costruzioni e topografia.	*a*) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.	10
	b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	10
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		20
18. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	15
19. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	—

Art. 2.

I concorsi di cui al precedente articolo (ad eccezione di quelli di disegno e di maestra giardiniera) hanno il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nei casi in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione per l'insegnamento delle discipline stesse.

I concorsi di disegno e di maestra giardiniera (nn. 13 e 19 dell'elenco del precedente articolo) hanno il solo scopo di cui alla precedente lettera *b*) e cioè di conferire la abilitazione all'insegnamento del disegno e di maestra giardiniera a tutti i concorrenti che risultassero idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda colonna per ognuno dei concorsi i titoli d'ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento.

Nella stessa tabella sono indicati (3ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*), e sono determinati (4ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

Art. 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b* di cui al precedente articolo e alla tabella *A* (2ª colonna, lettera *b*) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e di conseguire la nomina in ruolo in una delle cattedre nei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi nell'elenco di cui all'art. 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

Art. 4.

Le tasse di ammissione sono le seguenti:

a) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella 2ª colonna, categoria *a*) (titoli che hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando: tassa di L. 50;

b) per i concorrenti che siano provvisti di uno dei titoli indicati nella 2ª colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando, e che partecipano ai concorsi col doppio fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio e di conseguire la nomina in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate nell'art. 1 del presente bando: tassa di L. 250 (L. 200 per il primo fine; L. 50 per il secondo);

c) per i concorrenti che siano provvisti di uno dei titoli di cui alla precedente lettera *b*), che partecipano ai concorsi col solo fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio: tassa di L. 200, più uno speciale contributo di L. 50.

Art. 5.

Le tasse indicate nel precedente articolo si pagano all'Erario a mezzo di vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro di Roma; il contributo di L. 50 indicato nella lettera *c*) del precedente articolo si versa alla cassa del Ministero, mediante vaglia postale indirizzato al « Cassiere consegnatario presso l'Amministrazione centrale del Ministero della P. I. » o mediante diretto versamento allo stesso.

Art. 6.

Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione del concorso per l'abilitazione a maestra giardiniera negli Istituti magistrali, che è riservato alle donne.

Art. 7.

Non sono ammesse le persone che alla data del presente bando abbiano meno di 18 anni di età o che abbiano superato l'età di 45 anni; fatta eccezione delle seguenti categorie di persone che sono ammesse senza il limite massimo di età:

a) insegnanti governativi di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di scuole governative, in attesa di nomina in ruolo;

b) insegnanti di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che hanno determinato il provvedimento di revoca) o sia stata soppressa;

c) insegnanti e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex insegnanti di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite dei 45 anni;

f) coloro che a mente dell'art. 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi ai soli effetti del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

Art. 8.

Al concorso di disegno e a quello per maestra giardiniera (nn. 13 e 19 dell'elenco dell'art. 1) saranno ammesse tutte le persone che abbiano un'età non inferiore a 18 anni.

Art. 9.

Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nell'art. 14, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome, paternità, dimora dei candidati e luogo ove essi intendono che sia fatta loro ogni comunicazione relativa al concorso e siano loro restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Fino a che non avvenga tale restituzione i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto negli articoli 10 e 11) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del comune dove il candidato ha il suo domicilio e la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal Sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonna 2ª) annessa al presente bando. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1922, n. 1573, e del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria Universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) prova del pagamento delle tasse e del contributo, come è prescritto, a seconda dei casi, nei precedenti articoli 4 e 5.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non inferiore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Le tasse e il contributo di ammissione di cui alla lettera *m*) saranno rimborsate soltanto nel caso che i corrispondenti concorsi siano revocati e non abbiano più luogo.

Art. 10.

Coloro che intendono partecipare a più d'uno dei concorsi indicati nella 1ª colonna dell'elenco di cui all'art. 1, debbono presentare altrettante domande, una sola delle quali deve essere documentata in modo completo; a ciascuna delle altre debbono essere allegati i certificati di cui alle lettere *g*) ed *h*), il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) ed *l*) e il documento di cui alla lettera *m*) del precedente articolo.

Art. 11.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma dell'articolo 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e i concorrenti al concorso di disegno e a quello di maestra giardiniera (nn. 13 e 19 dell'elenco dell'art. 1) debbono indicare nella domanda:

a) il nome e cognome dei propri genitori;

b) il luogo di nascita e di residenza propria e della famiglia;

c) il concorso a cui chiedono l'ammissione; e debbono unirvi il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica) e i documenti da cui risulti il pagamento della tassa e del contributo, come è prescritto nell'art. 4, lettera *c*).

Art. 12.

Ai documenti elencati negli articoli precedenti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 13.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e gli excombattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 7/10), debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra e dello stato di servizio militare, integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Art. 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi) non oltre il 15 marzo 1925.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella *B*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Art. 16.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

I titoli sono valutati per ogni concorrente prima delle prove orali limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alle prove stesse.

Il servizio d'insegnamento è computabile tra i titoli soltanto se prestato come professore di ruolo in istituti regi o pareggiati. Il servizio militare prestato durante la guerra è considerato tra i titoli ed è valutato dalla Commissione in base ai documenti militari; se sia preceduto o seguito da almeno un anno di servizio scolastico, è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o seguirono.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo ed il servizio non lodevole, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 17.

Le prove d'esame sono:

a) una prova scritta, pei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), 15, 18 e 19 di cui all'elenco dell'art. 1;

b) una prova grafica per i concorsi di cui ai numeri 13 e 17;

c) una prova orale, oltre che nei concorsi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), in tutti gli altri concorsi.

Per lo svolgimento della prova scritta o grafica è assegnato ai concorrenti il termine massimo di cinque ore dalla dettatura del tema.

La prova orale comprenderà due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione in modo uniforme per tutti i concorrenti e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consisterà in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti su non più di tre tesi estratte a sorte in una serie di venti tesi. Nel concorso di disegno (n. 13 dell'elenco dell'art. 1) il colloquio è sostituito da interrogazioni dirette ad accertare la cultura generale del candidato. Il secondo esperi-

mento consisterà in una lezione contenuta nei limiti delle cattedre messe a concorso e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Art. 18.

I programmi sui quali si svolgeranno le prove d'esame saranno stabiliti con successivo decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale con sufficiente intervallo dall'inizio delle prove stesse.

Art. 19.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I concorrenti ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispetitvi giorni, mediante comunicazione fatta sul Bollettino ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei concorrenti di seguire la pubblicazione del Bollettino.

Art. 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal Sindaco del Comune di residenza o da un regio notaio. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal Presidente del Tribunale.

Art. 21.

Per ogni concorso saranno formate due graduatorie, la prima di vincitori, la seconda di idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito e in numero eguale a quello complessivo delle cattedre messe a concorso, indicato per ogni concorso nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 7/10.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi per ordine di merito, tutti i concorrenti provvisti dei titoli di ammissione di categoria *b*) di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa al presente bando (titoli sprovvisti di valore pieno d'abilitazione per le discipline messe a concorso), purchè conseguano la votazione complessiva non inferiore a 6/10.

I concorrenti con titoli di ammissione di categoria *b*) che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori non saranno compresi una seconda volta all'effetto del conseguimento del diploma d'abilitazione in quella degli idonei.

I concorrenti provvisti di titoli di ammissione di categoria *b*) che a norma dell'art. 3 del presente bando abbiano dichiarato di voler limitare la loro partecipazione al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, saranno inclusi nella sola graduatoria degli idonei, qualunque sia la votazione complessiva conseguita, purchè non inferiore ai 6/10.

Nei concorsi di disegno e di maestra giardiniera sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 6/10.

Art. 21.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti deve essere riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 7/10, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori, formata secondo le norme sopra indicate, seguirà la graduatoria suppletiva dei concorrenti ex combattenti che avendo riportato la votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Art. 22.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati dopo che siano assunte in ruolo le persone aventi precedente diritto a nomina.

Nei concorsi che danno accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione a questi diversi tipi d'istituto sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

Gli idonei non hanno nessun titolo per essere nominati, nemmeno in caso di rinnucia di qualcuno dei vincitori.

Art. 23.

A tutti i concorrenti compresi nella graduatoria degli idonei e a quelli compresi nella graduatoria dei vincitori che siano stati ammessi al concorso in base a uno dei titoli di categoria *b*), di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa al presente bando, sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 3ª e 4ª della predetta tabella *A*.

Art. 24.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli si applica il regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi Istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1924.

Il Ministro: CASATI.

Titoli di ammissione e diplomi d'abilitazione. Tabella A.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1. Materie letterarie nelle scuole complementari.	Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, nel caso di laureati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea in filosofia. Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma d'italiano e latino, o di storia e geografia o di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento). Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.	Diploma d'italiano, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
2. Materie letterarie negli istituti medi inferiori.	c. s.	c. s.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
3. Materie letterarie nel ginnasio superiore.	c. s.	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso di laureati che furono inscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa. Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media.
4. Lettere classiche nel liceo.	c. s.	c. s.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura latina e greca, in qualunque scuola media.
5. Lettere italiane e storia negli istituti medi superiori.	c. s.	Come nel precedente concorso n. 1.	Diploma d'italiano e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti di titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
6. Lettere italiane e latine e storia negli istituti medi superiori.	c. s.	Come nel precedente concorso n. 1.	Diploma d'italiano, latino e storia.	Lingua o letteratura italiana e latina e storia in qualunque scuola media.
7. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	—	1. Laurea in matematica. 2. Laurea in fisica. 3. Laurea in scienze. 4. Laurea in chimica. 5. Laurea in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria. 6. Licenza fisico matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. 7. Laurea mista in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali.	1. Diploma di matematica (alle persone provviste dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 5 o della laurea mista in scienze fisiche e matematiche). 2. Diploma di matematica nelle scuole medie di 1° grado (alle persone provviste dei titoli di cui ai numeri 3, 4, 6 o della laurea mista in scienze fisiche e naturali). 3. Diploma di scienze (alle persone fornite della laurea in scienze conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato non era inscritto l'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	1. Matematica in tutte le scuole medie; scienze naturali e computisteria nella scuola complementare. 2. Matematica in tutte la scuole medie di 1° grado; scienze naturali e computisteia nella scuola complementare. 3. Scienze naturali in tutte le scuole medie.
8. Matematica e fisica.	Laurea mista in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o conseguita dopo tale data, quando, in questo secondo caso, i laureati furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea.	Laurea in matematica. Laurea in fisica. Laurea in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria. Laurea mista in scienze fisiche e matematiche (salvo il caso previsto nella colonna precedente).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
9. Scienze naturali e chimica.	—	Laurea in scienze. Laurea in chimica. Laurea in chimica e farmacia. Diploma in farmacia. Laurea in chimica industriale. Laurea mista in scienze naturali e fisiche.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti di titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
10. **Chimica.**	Laurea in chimica conseguita entro il 31 novembre 1924. Laurea in chimica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, quando il candidato si trovava inscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in chimica, conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea in chimica e farmacia. Diploma in farmacia. Laurea in chimica industriale.	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
11. **Filosofia, storia e pedagogia.**	—	Laurea in filosofia. Laurea in lettere. Laurea in giurisprudenza. Diploma di lingua e letteratura italiana, di storia e geografia, di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma di italiano e latino, di storia e geografia, di pedagogia e filosofia degli istituti di magistero (nuovo ordinamento).	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia, storia, in qualunque scuola media; geografia e diritto nei licei femminili; economia politica nei licei, nei licei scientifici e nei licei femminili.
12 (*a, b, c, d, e, f, g*). Lingua e letteratura straniera	Diploma di 2° grado all'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. Diploma d'abilitazione conseguita nei corsi postuniversitari per la lingua straniera messa a concorso. Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito nel R. istituto superiore di commercio di Venezia entro il 2 febbraio 1924. Diploma di un istituto superiore di magistero femminile per la lingua straniera messa a concorso.	Diplomi d'abilitazione di 1° grado per qualunque lingua straniera. Diploma di abilitazione di 2° grado, o di diploma postuniversitario o diploma dell'istituto superiore commerciale di Venezia per qualunque lingua straniera diversa da quella messa a concorso. Laurea per qualunque lingua straniera dell'istituto superiore commerciale di Venezia. Diploma dell'istituto superiore comerciale di Venezia per la stessa lingua straniera messa a concorso, conseguito dopo il 2 febbraio 1924.	Diploma nella lingua e letteratura straniera messa a concorso	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)		
		Laurea in lettere. Laurea in filosofia. Laurea in giurisprudenza. Qualunque diploma degli Istituti superiori di magistero, fatta eccezione del diploma per la lingua straniera messa a concorso.		
13. Disegno.	—	Abilitazione all'insegnamento della calligrafia. Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile. Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio politecnico di Torino rilasciato dopo il 2 febbraio 1924. Diploma di licenza dal secondo periodo del corso comune (corso medio), dei corsi speciali rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Genova, Lucca, Massa, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Ravenna, Roma, Siena, Torino, Urbino e Venezia sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno in tutte le scuole medie.
14. Computisteria e ragioneria.	Diploma di ragioneria del Regio istituto superiore commerciale di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori commerciali con speciale menzione del corso magistrale di ragioneria, conseguiti, così l'uno come l'altra prima del 2 febbraio 1924	Diploma di ragioneria del Regio istituto superiore commerciale di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori di commercio con speciale menzione del corso magistrale di ragioneria, conseguiti, così l'uno come l'altra, il 2 febbraio 1924 o posteriormente.	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria nelle scuole medie.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di commercio di Venezia.		
		Laurea in matematica.		
15. Materie giuridiche ed economiche.	Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924.	Laurea in giurisprudenza; diploma di economia e diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia; laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori di commercio, con speciale menzione del corso magistrale di economia e diritto (in tutti i casi non previsti, per ognuno di tali titoli, nella colonna precedente).	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in tutte le scuole medie.
	Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato era iscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.			
	Diploma in economia e diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia oppure laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori di commercio con speciale menzione del corso magistrale di economia e diritto conseguiti, così l'uno come l'altra, prima del 2 febbraio 1924.	Laurea in economia e diritto del Regio istituto superiore commerciale di Venezia.		
16. Agraria.	Laurea in scienze agrarie conseguita prima del 2 febbraio 1924.	Laurea in scienze agrarie conseguita il 2 febbraio 1924 o dopo tale data.	Diploma in agraria.	Agraria in tutte le scuole medie.
17. Costruzioni e topografia.	Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924.	Laurea d'ingegnere civile, nei casi non previsti nella colonna precedente.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno costruttivo; topografia e disegno topografico nelle scuole medie.
	Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato era inscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea.	Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario.		
		Laurea in matematica.		
		Laurea in fisica.		

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
18. Musica e canto.	—	Abilitazione ministeriale per titoli rilasciata in base all'art. 14 del R. decreto 26 giugno 1902, n. 383. Abilitazione per esami all'insegnamento del canto corale nelle scuole normali conseguita in base al decreto sopra ricordato. Licenza superiore da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto nelle scuole medie.
19. Maestra giardiniera.	—	Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera nelle scuole medie.

Tabella B.

Sedi e giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche; giorni nei quali avranno inizio le prove orali per i concorsi che comprendono la sola prova orale (v. art. 15 e 19 del bando).

Numero del concorso (art. 1)	SEDI	Giorno della prova
1	Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	20 maggio 1925
2	c. s.	22 maggio 1925
3	c. s.	18 maggio 1925
4	c. s.	15 maggio 1925
5	c. s.	13 maggio 1925
6	c. s.	11 maggio 1925
7	c. s.	9 maggio 1925
8	c. s.	7 maggio 1925
9	—	5 maggio 1925
10	—	2 maggio 1925
11	come al n. 1	8 maggio 1925
12 *a*)	c. s.	6 maggio 1925
12 *b*)	c. s.	12 maggio 1925
12 *c*)	c. s.	14 maggio 1925

Numero del concorso secondo l'art. 1	SEDI	Giorno della prova
12 *d)*	*Roma*	18 maggio 1925
12 *e)*	Roma	16 maggio 1925
12 *f)*	Roma	9 maggio 1925
12 *g)*	Roma	14 maggio 1925
13	Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	29 aprile 1925
14	—	27 aprile 1925
15	come al n. 13	4 maggio 1925
16	—	25 aprile [illegible]
17	Roma	30 aprile [illegible]
18	Roma	20 aprile 1925
19	Roma	23 aprile 1925

N.B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi nel presente prospetto i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede di concorso si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Nella stessa comunicazione saranno indicati i luoghi in cui si terranno le prove.

Allegato.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 20 settembre 1922, n. 1290 — integrato e modificato in qualche parte del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie Amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa Amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (vedi art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre Amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a *reparti combattenti* alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settemre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi *servizio in reparti combattenti* quello prestato presso l'*Esercito operante*, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918.

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino, oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale militare ufficiale*, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle Amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio o dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il cómpito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1. Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: *il 4 novembre* 1918 per il fronte dell'ex impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); *l'11 novembre* 1918 per i fronti interessanti l'ex impero Germanico (Francia e Belgio);

2. Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il secondo comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della *buona condotta*, che è pure richiesto dal primo comma del citato art. 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quella degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa *di massima* presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra — ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre — quei militari che, durante il servizio prestato presso l'esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti,

siano incorsi in dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridi egli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, numero 1514.

Per quanto riguarda *i reati*, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare, all'art. 74 (comma secondo), definisce *inescusabili* (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattisi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra, se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppe, Divisione 1ª truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito *nulla osta* che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (vedi art. 43 ultimo comma e art. 44, comma primo, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano inviati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri, in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che dànno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valor militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglia d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel *Bollettino* dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazone sul bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valor militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dal benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato, o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal R. decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso per 19 posti di alunno d'ordine.

Si avvertono i sottonotati signori ammessi al concorso che le prove scritte avranno inizio il giorno 7 gennaio 1925, alle ore 12 precise, a Palazzo Chigi.

Alpi Francesco
Arioni Roberto
Arrico Umberto
Bartolomei Raffaele
Briccetti Virgilio
Campolo Francesco
D'Amico Pennisi Carlo
Di Grazia Nicola
Fabrocini Bernardino
Fano Vito
Fiori Emanuele
Flecchia Ugo
Garolla Mario
Grella Stefano
Guasoni Uberto
Guerisoli Francesco
Locatelli Giulio
Nasini Italo
Palumbo Mario
Passalacqua Antonio Rugiero
Peluso Ignazio
Riccardi Enrico
Sacchi Giuseppe
Soresi Antonio
Sparano Pietro
Trezza Renato
Vomero Rocco
Zamboni Guelfo

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al premio Giuseppe Buonamici nel Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » in Firenze.

In ordine alle disposizioni dell'art. 8 dello statuto della « Fondazione premio Buonamici » approvato con R. decreto 11 maggio 1924, n. 918, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno n. 142 del 17 giugno 1924, il sottoscritto direttore del Regio conservatorio di musica di Firenze, sentito il Consiglio di amministrazione del Conservatorio, indice il primo concorso per il conferimento di un premio di L. 2000 fra tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di magistero di pianoforte nel Regio istituto musicale di Firenze precedentemente alla data del presente bando.

Il concorso si svolgerà nella seconda quindicina del mese di maggio 1925, nella sede del Conservatorio, in pubbliche audizioni, col seguente programma:

Busoni: *Fantasia Indiana.*
Beethoven: *Sonata*, Op. 101.
Chopin: 4ª *Ballata* — *Berceuse* — *Scherzo*, in do diesis minore.
Sgambati: 6º *Notturno.*
Martucci: *Studio di concerto* (per metodo di Lebert e Stark).
Albenitz: *Evocation* (da Iberia).
Debussy: *L'isle joyeuse.*
Liszt: *Polonese*, in mi maggiore.

I concorrenti potranno eseguire il primo numero del programma con accompagnamento di pianoforte, ed avranno facoltà di scegliere il proprio accompagnatore.

Il giudizio della Commissione, costituita a seconda dell'articolo 5 dello statuto suddetto, è definitivo e inappellabile, e il premio da essa conferito sarà unico, per merito assoluto.

I singoli concorrenti debbono presentare domanda redatta su carta da bollo da L. 2 diretta alla direzione del Conservatorio entro il 31 marzo 1925.

Firenze, 15 novembre 1924.

p. *Il direttore*: B. LANDINI.

GOVERNO DELLA CIRENAICA

Concorso per titoli al posto di direttore dei servizi agrari della Cirenaica.

IL GOVERNATORE DELLA CIRENAICA

Visto il R. decreto 7 aprile 1921, n. 518, sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi agrari della Tripolitania e della Cirenaica;

Considerata l'opportunità di bandire il concorso per il posto di direttore dei servizi agrari istituito col decreto Governatoriale 15 maggio 1922 che stabilisce le norme per l'attuazione del soprariferito Regio decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso, per titoli, al posto di direttore dei servizi agrari della Cirenaica previsto dall'art. 15 del predetto decreto Governatoriale.

Art. 2.

Il trattamento economico stabilito per il direttore dei servizi agrari della Cirenaica sarà regolato in conformità del citato decreto Governatoriale in base ad un assegno annuo di L. 24,000 con una ritenuta di L. 1200 per il primo triennio ed in base ad un assegno annuo di L. 26,000 con una ritenuta annua di L. 1300 per i successivi trienni.

Le dette ritenute di L. 1200 e L. 1300 rispettivamente saranno versate mensilmente su libretto postale a titolo di fondo di risparmio a favore dell'interessato al quale verrà rimesso alla cessazione del servizio, come è stabilito dall'art. 21 del sopra riferito decreto Governatoriale. Egli avrà inoltre diritto al termine del primo triennio ad un premio di tre mensilità dell'assegno goduto, ed al termine del secondo triennio e di ogni successivo gli sarà liquidato un premio pari a quattro mensilità e mezzo come è stabilito dall'art. 20 del più volte ripetuto decreto Governatoriale.

Al direttore dei servizi agrari compete la indennità annua caro-viveri nella misura di L. 1960 se celibe, di L. 2710 se ammogliato senza prole e l'aumento di una quota annua di L. 310.25 per ogni figlio.

Tutti gli assegni predetti sono corrisposti al lordo delle ritenute erariali stabilite dagli ordinamenti vigenti per il personale assunto con contratto.

Al direttore dei servizi agrari della Cirenaica compete inoltre l'alloggio di servizio (non mobiliato) fornito gratuitamente dall'Amministrazione.

In caso di missione fuori della sua sede gli sarà corrisposta la diaria spettante al personale di ruolo che fruisce di uguale stipendio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero delle colonie (Direzione generale per le Colonie dell'Africa settentrionale) non oltre due mesi dalla pubblicazione del predetto decreto nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Art. 4.

Al suddetto concorso sono ammessi i laureati in scienze agrarie con almeno un decennio di laurea, di cui non meno di sei trascorsi presso istituti agrari governativi e pareggiati del Regno, delle Colonie e delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Alla domanda di ammissione, che dovrà contenere l'indicazione della residenza del concorrente, devono allegarsi i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato i 45 anni di età. Tale limite non è applicabile per gli impiegati di ruolo dello Stato, o per quelli, comunque assunti, che prestano servizio nelle varie Colonie;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di sana costituzione fisica atta a sopportare il clima coloniale. Il Governo si riserva la facoltà di accertare mediante visita medica l'attitudine fisica del vincitore del concorso al regolare disimpegno in Colonia delle funzioni inerenti al posto da conferire;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, rilasciato da un istituto superiore del Regno;

i) titoli di opere che dimostrino nel candidato la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso, con speciale riferimento all'agricoltura del Nord-Africa e della Libia;

l) quietanza comprovante il pagamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50 ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), g) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, e i tecnici agrari coloniali che, comunque assunti, prestino servizio presso i Governi delle colonie; questi ultimi aspiranti sono dispensati anche dalla presentazione del certificato indicato alla lettera f). I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e portare la vidimazione delle autorità giudiziaria e politica a secondo dei casi.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice nominata dal Ministro per le colonie, terrà particolare conto, nella formazione della graduatoria dei titoli comprovanti la speciale competenza dei candidati sulla agricoltura coloniale e specialmente su quella delle regioni del Nord-Africa con particolare riguardo alla Libia.

Art. 6.

I candidati riconosciuti meritevoli potranno essere sottoposti ad una prova teorico-pratica davanti alla suddetta Commissione in giorno da stabilirsi dalla Commissione stessa.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà subito assunto in servizio dal Governo della Cirenaica e dovrà raggiungere la Colonia non oltre un mese dalla data della comunicazione della nomina.

L'assunzione in servizio mediante contratto è fatta per la durata di tre anni; alla scadenza del triennio l'impiegato si intenderà confermato in servizio per un altro triennio, qualora non sia intervenuta disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 8.

Al vincitore del concorso, nonchè alla sua famiglia spetteranno per raggiungere la residenza, le indennità di trasferimento, secondo le disposizioni vigenti per il personale di ruolo del Ministero delle colonie.

Art. 9.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente decreto si applicheranno le disposizioni di cui al decreto Governatoriale 15 maggio 1922 più sopra riferito.

Bengasi, addì 20 dicembre 1924.

Il Governatore: MOMBELLI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.